

relativa all'anno 2009; ha poi fornito chiarimenti in merito allo spostamento della sede sociale, ha precisato che trattandosi di rapporto di lavoro di tipo autonomo non era necessaria la denuncia all'INPS e all'INAIL e che il lavoro si svolgeva a domicilio e non presso la sede sociale.

Tutti questi chiarimenti - ove dedotti in sede procedimentale - avrebbero potuto sovvertire l'esito del procedimento.

Il ricorso deve essere pertanto accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato".

Ritenuto che anche nel presente ricorso risulta violato l'art. 10 bis della L. 241/90 e che pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato per le identiche ragioni indicate nella suddetta sentenza n. 622/12.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo **accoglie** e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)